



COMUNE DI CASELLE LANDI

PROVINCIA DI LODI

Ordinanza N. 5
Data di registrazione 06/06/2025

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA

Dato atto che ATS Milano Città Metropolitana ha trasmesso in data 04.06.2025 Prot. N. 2217 una nota relativa alle misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia dalla quale si evince che:

- a livello regionale, l'ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi e che il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate con le Amministrazioni Locali;
- Regione Lombardia, in considerazione della rilevanza di sanità pubblica dell'allergopatia in questione ed al fine di consolidare l'impegno a ridurre l'esposizione agli allergeni aerodispersi (causa di patologie allergiche) ha ritenuto di attivare iniziative di informazione per la realizzazione di interventi efficaci a contrasto della diffusione degli infestanti;
- al fine della divulgazione ha trasmesso due allegati "*Allegato 1 – Misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia*" e "*Allegato 2 – Allegato tecnico 2025*" per la loro divulgazione tramite l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta "*Ambrosia*".

Rilevato che dai sopra citati documenti si evince che:

- la pianta "*Ambrosia*" in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell'A.T.S. Milano – Città Metropolitana e che la pollinosi, da essa provocata, è causa di allergia in una percentuale elevata di popolazione e interessa un notevole numero di casi;
- l'ambrosia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;
- nell'anno 2017 si è accertata la presenza di tale infestante sul territorio comunale.

Vista la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dalla presenza della pianta "*Ambrosia*", attivando misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta e pertanto anche sulle aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica.

Rilevato che:

- la pianta di ambrosia tende ad espandersi in quanto è un arbusto di particolare resistenza rispetto alla vegetazione circostante e, se lasciata a sé, tende a vegetare rigogliosamente non solo sulle aree dismesse (sedi cantieristiche, terreni pubblici poco curati, cigli delle strade e terrapieni), ma anche nei campi coltivati con vegetali poco resistenti, come la soia e il girasole, o lasciati improduttivi;
- provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta (cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante) si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso

Viste:

- la nota di Regione Lombardia prot. N. G1.2025.0017505 del 30.04.2025 di rinnovo alle ATS ad erogare attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico;
- la nota A.T.S. prot. 93539 del 08.05.2025;

Si ritiene di dover disporre, in via contingibile ed urgente, un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di settembre.

ORDINA

l'applicazione dei metodi per il contenimento di Ambrosia Artemisiifolia secondo l'allegato tecnico 2025 che si include quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invitando tutta la cittadinanza a seguire i metodi applicati sia in ambito urbano che in ambito agricolo.

DISPONE

- la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
- la Polizia Locale del Comune di Caselle Landi, l'ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile
ROSSI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.